STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata

1. DENOMINAZIONE

A norma dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "*Poliarchia*" – Libera Associazione di Politica e Cultura.[1]

L'Associazione ha struttura democratica. La sua vita è regolata dal presente statuto e da regolamenti interni. Essa agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che disciplinano l'attività dell'associazionismo e del volontariato nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni o enti italiani, internazionali o stranieri, qualora ciò sia di utilità al conseguimento dei fini sociali.

2. SEDE E DURATA

L'Associazione a sede in Udine, via Raimondo d'Aronco 1.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività in ambito regionale, nazionale o internazionale e potrà valersi di sedi operative o occasionali diverse dalla sede associativa principale.[2]

L'Associazione ha durata illimitata.

[1] Articolo così modificato in data 14 aprile 2016

[2] Articolo così modificato in data 27 settembre 2017

Titolo II

Scopo associativo – Attività – Risorse

3. Scopo Associativo

In coerenza con l'art. 18 della Costituzione, l'Associazione persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della convivenza civile e democratica, il valore del rispetto, della partecipazione e dell'inclusività sociale, il multiculturalismo e il dialogo interreligioso, la diffusione dell'arte e della cultura nelle sue molteplici manifestazioni, nella convinzione che attraverso il consolidamento di questi valori si possa realizzare l'obiettivo di una società più aperta e libera.

4. Attività

La realizzazione dello scopo associativo e delle finalità collegate verrà perseguito attraverso la definizione e lo sviluppo di una serie di attività:

a) promozione e patrocinio di riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed ogni altra forma di attività, approfondimento ed elaborazione culturale e scientifica suscettibile di ottenere il raggiungimento dei fini associativi;
b) elaborazione, diffusione e promozione di studi e ricerche sia di propria iniziativa, sia su commissione o collaborazione con soggetti terzi;
c) progettazione e realizzazione di corsi e seminari su temi o ambiti collegati con gli scopi associativi, con particolare riferimento ai temi inerenti alla partecipazione democratica, alla comunicazione politica, all'inclusione e ai diritti di cittadinanza;
d) progettazione e attivazione di corsi di formazione su commessa o in collaborazione con soggetti terzi con la finalità di promuovere la cultura della conoscenza e della "*long life learning*";
e) Redazione di progetti di sviluppo inerenti gli scopi fondativi dell'Unione Europea, particolarmente con riferimento alla diffusione della cultura europeista, della libera circolazione, della diffusione di un senso di cittadinanza comunitaria attraverso la condivisione di *best practices* e iniziative d'eccellenza nel campo dell'innovazione, del governo locale, della tutela dei diritti;[3]
f) attivazione di strategie di rappresentanza istituzionale degli interessi di istituzioni locali, realtà associative categoriali, sociali o economiche;
g) supporto operativo ad attività anche di natura professionale volte all'affermazione dei fini associativi.

Nel rispetto della natura volontaristica e dell'assenza di scopo di lucro, l'Associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile e opportuna per il raggiungimento degli scopi associativi.

[3] Articolo così modificato in data 27 settembre 2017

5. RISORSE

Al fine di perseguire le finalità sopra descritte, l'Associazione potrà svolgere le proprie attività, sia autonomamente, sia in collaborazione con altre realtà istituzionali, associative o professionali, siano esse pubbliche o private.

L'Associazione potrà fare ricorso a contributi pubblici o privati, così come a prestazioni professionali o volontarie erogate sia dai soci che da soggetti terzi.

Titolo III

Soci – Organi Sociali

6. ADESIONE

Possono aderire all'Associazione cittadini italiani o stranieri che ne condividano le finalità. L'adesione è libera e non possono essere poste limitazioni o vincoli di natura discriminatoria sulla base della differenza di genere, lingua, religione, opinioni politiche, visioni filosofiche, orientamento sessuale, stato di salute o altra condizione personale.

Lo status di socio è subordinato al rispetto dei principi etici e civili dell'Associazione, all'osservanza delle decisioni assunte dagli organi sociali e alla corresponsione della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea dei Soci.[4]

La domanda di adesione deve essere inoltrata alla presidenza dell'Associazione e si intende accolta tranne il caso di diniego motivato da parte dell'Assemblea dei Soci.

7. TIPOLOGIE DI SOCI

a) Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio direttivo;
b) Soci Sostenitori: persone o enti che versino un contributo sostanziale, pari ad almeno 10 quote ordinarie;
c) Soci Onorari: tale carica è attribuita dal Presidente a quanti abbiano acquisito benemerenze verso l'Associazione. Il socio Onorario è socio a vita, salvo espressa rinuncia o revoca motivata da parte dell'Assemblea dei soci;
d) Soci junior: soci di età compresa tra i 16 e i 29 anni per i quali è prevista una quota associativa annua con importo del 50% della quota associativa ordinaria.

[4] articolo così modificato in data 27 settembre 2017

8. QUOTA ASSOCIATIVA

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea dei soci.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea dei Soci
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente.

10. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno su convocazione del Presidente ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente dell'Associazione o da suo delegato tramite inoltro anche telematico dell'ordine del giorno della seduta con indicazione di ora e luogo di riunione almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione medesima.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda in forma scritta almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria negli altri casi.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso in cui la prima e la seconda convocazione avvengano nello stesso giorno tra le due convocazioni dovrà essere trascorso un lasso di tempo pari ad almeno un'ora.[5]

[5] Articolo così modificato in data 27 settembre 2017

L'Assemblea ordinaria:

a) elegge il Presidente;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto, predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) approva il programma annuale dell'Associazione;
e) delibera sull'eventuale corresponsione di emolumenti individuali annui ai componenti gli organi associativi;
f) propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che è redatto dal segretario o da un componente l'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

approva eventuali modifiche allo Statuto, deliberando con votazione a maggioranza assoluta dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con le modalità previste.

In nessun caso è ammesso il voto per delega.

11. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un numero dispari variabile da 3 a 7 componenti compreso il Presidente e comunque non superiore a 1/3 del numero dei soci.

I componenti il Consiglio devono essere Soci dell'Associazione; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è stabilita dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 1/3 dei membri dello stesso Consiglio Direttivo. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario o, in mancanza di questi, da un altro membro del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario (eletti nell'ambito dello stesso Consiglio Direttivo). Su deliberazione adottata dal

Consiglio Direttivo può essere stabilita l'istituzione della figura del coordinatore scientifico delle attività dell'Associazione;[6] l'istituzione di tale figura non necessita di modifica statutaria e può essere limitata a singole iniziativa o progetto.[7]

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio può cooptare un sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno è posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
c) redige il programma annuale da proporre all'Assemblea ed ha potere di modificarlo tra un'Assemblea e l'altra, se ciò dovesse essere necessario;
d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché il rendiconto economico, ha il potere di effettuare variazioni di bilancio tra un'Assemblea e l'altra, se ciò dovesse essere necessario;
e) ammette nuovi Soci;
f) esclude i Soci in base all'articolo 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di soci inferiore a 15 le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte dall'Assemblea dei Soci e il Consiglio non deve essere costituito.

12. Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli iscritti in prima convocazione e dei votanti in seconda convocazione; dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.[8]

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo qualora costituito.

Titolo IV

Patrimonio – Finanze - Bilancio

[6] Articolo così modificato in data 14 aprile 2016
[7] Articolo così modificato in data 27 settembre 2017
[8] Articolo così modificato in data 27 settembre 2017

13. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

14. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti in genere o da privati;
f) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

All'Associazione è vietato distribuire utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

15. Bilancio dell'Associazione

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare; pertanto inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.

Titolo V

Modifiche dello Statuto – Disposizioni finali

16. Modifica dello Statuto

Le modiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria. La proposta di modifica deve essere allegata all'atto di convocazione per consentire a ogni socio di averne adeguata conoscenza.